

Fondo contrattazione decentrata anno 2022

Relazione tecnico finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Visto Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi dell'art. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2022;

Dato atto che in data 16/11/2022 è stato firmato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019-2021;

vista la disposizione dell'art. 79 comma 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, il quale stabilisce: *il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023*; preso atto che in ordine alla costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2022, in applicazione delle disposizioni del CCNL vigente di Comparto Regioni e autonomie locali, è stato formulato l'Atto d'indirizzo nella Deliberazione della Giunta Comunale D.G.C. n. 151 del 5 dicembre 2022,

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 177.755,06
Risorse variabili	€ 15.076,52
Totale	€ 192.831,58

Sezione I

Disposizione Risorse stabili ex art. 67 commi 1 e 2 CCNL 2016-2018

Descrizione

A decorrere dall'anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito:

1.- da *un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004, che ammonta ad € 154.506,34, il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;*

2.- dai seguenti importi come a lato di ciascuno determinati che si sommano al precedente del cpv 1 nella medesima sezione RISORSE STABILI

Descrizione	Importo

ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A CCNL 2016-2018 <i>a) di un importo , su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</i>	€ 4.659,20
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B CCNL 2016-2018 <i>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi (1.1.2016) e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (1)</i>	€ 6.642,44
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C CCNL 2016-2018 <i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio (2021) in misura intera in ragione d'anno (2)</i>	€ 11.947,08

(1) Gli incrementi di seguito specificati, previsti dall'ARTICOLO 67 COMMA 2, LETTERA B CCNL 2016-2018, sono stati calcolati considerando il personale in servizio alla data in cui decorrono gli effetti del CCNL 2016-2018, e confluiscono nelle risorse stabili del Fondo a decorrere dalla medesima data:

Descrizione	Importo
Differenziali PEO calcolati per il 2016	€ 247,65
Differenziali PEO calcolati per il 2017	€ 749,97
Differenziali PEO calcolati per il 2018	€ 2.611,53
Differenziali PEO calcolati per il 2019	€ 3.033,29
Totale incrementi RISORSE STABILI per differenziali	€ 6.642,44

(2) In forza di quanto stabilito dall'art. 41 del D.P.R. n. 347/82, con decorrenza 31 dicembre 1982 è cessata la disciplina degli scatti d'anzianità ed è stata sostituita dalla Retribuzione Individuale di Anzianità, determinata e attribuita a tutti i dipendenti in servizio alla data del 1/1/1983. Per i dipendenti assunti dopo il 1/1/1983 e **prima del 31/12/1988** le quote di RIA sono state calcolate sulla base degli importi previsti dai CCNL , rapportati ai mesi di servizio prestati nei bienni 83/84 e 87/88 .L'incremento di cui all'ARTICOLO 67 COMMA 2 LETTERA C è stato calcolato tenendo conto del personale cessato alla data del 31/12/2019, poiché va incrementato annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (RIA) maturate sino alla data del 31.12.1988 e degli Assegni ad personam, non più corrisposti al personale beneficiario e cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. Anche il corrispondente importo confluisce stabilmente nel

Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno **Sezione**

II

Disposizione RISORSE VARIABILI Art. 67 comma 3 CCNL 2016-2018

Descrizione

3.- Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile da risorse di importo variabile di anno in anno, così come disciplinate e determinate per il 2022:

Descrizione				Importo
ARTICOLO 67, COMMA 3 LETTERA C CCNL 2016-2018 <i>c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; (3)</i>				€ 5.424,08
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA D CCNL 2016-2018 <i>d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tale fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;</i>				€ 872,44
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA F CCNL 2016-2018 <i>f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 1/4/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati; (4)</i>				€ 280,00
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA H E COMMA 4 <i>h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2%, su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;</i>	MS 1997	€ 892.757,72	1,20%	€ 8.500,00

(3) ART. 67 COMMA 3 LETTERA C CCNL 21/5/2018 *“disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale*

La somma di € 5.424,08 comprende le seguenti voci di *risorse non rilevanti ai fini dei limiti di spesa previsti dalla norma vigente*, art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 , *in ragione di natura e provenienza, come da Circolare MEF n. 18 del 22 maggio 2018, parere MEF Prot. 257831 del 18 dicembre 2018 e art. 11 del D.L. 135/2018 convertito in L. 12/2019* :

€ 2.659,08 per compensi incentivi tecnici di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016;

€ 2.021,00 per Censimento Permanente della Popolazione;

€ 744,00 per compensi ISTAT sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana 2022”;

Componenti escluse dal regime vincolistico art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 sono altresì:

-gli incentivi tecnici, ex multis secondo la Sentenza della Corte dei conti Deliberazione n. 6/SEZ.Autonomie,2018 QMIG, P.Q.M. : *“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017*

-ex art. 70-ter “Compensi ISTAT” CCNL 2016 2018: *1. Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro 2. Gli oneri concernenti l’erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuti dall’ISTAT e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse Decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c).*

-le risorse eterofinanziate.

4) f) ART. 67 COMMA 3 LETTERA F delle risorse di cui all’art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati:

€ 280,00 quale compenso per notifiche effettuate nell’anno 2021 ex art.. 54 CCNL 14.9.2000 “Messi notificatori” : *Gli enti possono verificare, in sede di concertazione,*

se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'Amministrazione Finanziaria al fondo di cui al CCNL dell'1/4/1999, per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi

Sezione III

Eventuali decurtazioni del fondo

L'importo unico consolidato di tutte le RISORSE STABILI, relative all'anno 2017, di € 154.506,34 tiene conto delle seguenti decurtazioni operate negli anni precedenti:

Descrizione	Importo
Trasferimento personale ATA dagli Enti locali al MIUR	€ 11.891,92
Decurtazione per trasferimento personale C.I.S.A.S.	€ 5.646,42
Decurtazione per riclassificazione personale Polizia Locale	€ 2.863,24
Art. 9, comma 2-bis D. L. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	€ 0,00
Art. 9, comma 2-bis D.L. 78/2010 (limite fondo 2016)	€ 0,00
Art.9, comma 2-bis D.L. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale)	€ 1.848,75
Art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio – parte variabile)	€ 0,00
Totale riduzioni	€ 22.250,33

Sezione IV

Sintesi della costituzione del fondo

Descrizione	Importo
RISORSE STABILI	€ 177.755,06
RISORSE VARIABILI	€ 15.076,52
TOTALE	€ 192.831,58

Sezione V

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione

Sezione I

Destinazioni **non oggetto** alla contrattazione integrativa ex art 68 comma 1 CCNL 2016/2018 o comunque non regolate specificamente dall'accordo economico, somme relative alle seguenti voci di competenza 2022:

Descrizione	Importo
-------------	---------

Art. 68 comma 1 CCNL 2016 2018 “quote indennità dell’indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL del 22.1.2004 “	€ 22.650,00
Art. 68 comma 1 CCNL 2016 2018 “risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti”	€ 45.101,03
Art. 68 comma 1 CCNL 2016 2018 ”incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido di cui all’art. 31, comma 7, secondo periodo , del CCNL del 14.9.2000”	€2.323,00
Art. 68 comma 1 CCNL 2016 2018 “incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido , di cui all’art. 6 del CCNL del 5.10.2001”	€ 1.278,48
Art. 68 comma 1 CCNL 2016 2018 “indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell’ex – VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995”	0,00
Art. 68 comma 2 lett. d) indennità di turno	€ 12.207,28
Totale	€ 83.559,79

Vengono regolate dalle parti nel contratto integrativo somme per complessivi € 109.271,79:

Descrizione	Importo
Art. 68, comma 2, lett. a) premi correlati alla performance organizzativa b) premi correlati alla performance individuale c) delle indennità condizioni di lavoro di cui all’art. 70 bis l’indennità maneggio valori	€ 53.521,51 € 1,80*primo semestre 2022 nomina agente contabile= 1,80*129= 232,20
Art. 68, comma 2, lett. c) CCNL 21 maggio 2018 indennità condizioni di lavoro di cui all’art. 70 bis le indennità condizioni di lavoro disagiate ed esposte al rischio competenza 2021	€ 2.400,00
Indennità di reperibilità , nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;	€ 806,00
Art. 68 comma 2 lett. e) compensi per specifiche responsabilità , secondo le discipline di cui all’art. 70 quinquies;	€ 17.500,00
Art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21 maggio 2018 delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; compensi ISTAT ; incentivi tecnici; recupero evasione IMU TARI; ANPR (Anagrafe permanente popolazione residente)	€ 2.021,00 € 744,00 € 2.659,08

Art. 68 comma 2 lett. h) CCNL 21 maggio 2018 compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000;	€ 280,00
Art. 68 comma 2 lett. f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56quater;	€ 1,750,00 (€ 350,00* Uff. stato civile e anagrafe , addetti tributi TARI e IMU) € 2.858,00
Art. 67 comma 3 lettera h e comma 4 In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza	€ 8.500,00
Progressioni economiche 2022	16.000,00

Sezione II – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

le risorse stabili ammontano a € **177.755,06**, già incrementate nel Fondo 2020 della Quota di Retribuzione Individuale di Anzianità del personale cessato nel corso del 2019, *ex ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C CCNL 2016-2018 c): dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio (2021) in misura intera in ragione d'anno;*

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali, indennità al personale educativo), destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa ex art 68 comma 1 CCNL 2016/2018 o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione, ammontano a € **83.559,79**. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa risultano interamente finanziate con risorse stabili *ex art 68 comma 1 CCNL 2016/2018*.

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata

- in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D. Lgs. 150/2009
- sulla base delle schede di valutazione redatte dai Responsabili di Area nel rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi;
- attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Le progressioni economiche, secondo criteri approvati in D.G.C. n. 41 del 23 marzo 2009, effettuate sino all'anno 2022, derivano dalla valutazione contenuta in schede il cui schema è stato approvato con D.G.C. n. 76 del 2.05.2019

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente, trend storico

Di seguito il prospetto attestante il trend storico ed il rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D. L. 78/2010, dell'art. 1, comma 236, della Legge 208/2015 e dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017

L'art. 23, comma 2, del d. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 prevede che “ a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

L'art. 34 comma 2 del D.L. 34/2019 recita: il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

La base di calcolo sul salario accessorio annuale è pertanto solo quella riferita al valore pro capite al 31/12/2018 del fondo e delle posizioni organizzative, per cui se il personale diminuisce il fondo **non potrà essere in ogni caso inferiore al valore pro capite al 31/12/2018, derogando tale maggior valore dai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
F.E.S. parte stabile	160.951,56	162.078,14	165.606,82	174.345,42	174.807,83	174.807,83	177.755,06
F.E.S. parte variabile	17.755,84	18.688,27	28.987,17	25.668,44	13.086,22	18.251,89	15.076,52

Totale F.E.S.	178.707,40	180.766,41	194.593,99	200.013,86	187.894,05	193.059,72	192.831,58
F.E.S. componenti incluse stabili e variabili	171.776,39	166.125,14	162.247,67	163.293,78	172.286,19	173.846,77	176.105,86
F.E.S. componenti escluse stabili e variabili	6.931,01	13.438,27	32.346,32	36.720,08	15.607,86	19.212,95	16.725,72
Totale F.E.S.	178.707,40	179.563,41	194.593,99	200.013,86	187.894,05	193.059,72	192.831,58
Indennità di posizione P.O. effettive	63.033,00	69.033,00	70.408,00	65.820,00	61.194,80	66.440,80	59.098,32
Indennità di risultato P.O.	15.758,25	17.258,25	17.602,00	16.455,00	16.611,20	17.571,21	15.107,91
Totale indennità P.O.	78.791,25	86.291,25	88.010,00	82.275,00	77.806,00	84.012,01	74.206,23
Posizione e risultato segretario	31.739,37	32.638,87	32.666,78	19.014,98	2.666,67	14.458,85	4.410,26
Totale componenti incluse	250.567,64	252.416,39	250.257,67	245.568,78	250.092,19	257.858,78	250.312,09

**Controllo con LIMITE
COMPONENTI INCLUSE:**

FES 2016

FES 2016-FES 2022 =

250.312,09-250.567,64= - **255,55**

CONTROLLO INVARIANZA QUOTA PRO CAPITALE FES 2018 ex art. Ex art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, “ *il limite del trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018.*

Personale in servizio al 31/12/2018 : 53,00
Personale in servizio al 31/12/2022: 46

media pro capite 2018 : 250.257,67/53=
4.721,84
media pro capite 2022: 250.312,09/46
€ 5.441,57 = + 719,73

Verifica invarianza valore medio pro capite FES 2018

Fondo 2018 componenti incluse	195.679,13	Fondo 2021 componenti incluse	172.286,19
comprensivo di Trasferimento economia dal fondo straordinario ripartito			
Retribuzione P.O. e risultato	88.010,00	Retribuzione P.O. e risultato	87.963,25
Retribuzione Posizione e risultato segretario comunale		Retribuzione Posizione e risultato Segretario comunale	18.789,11
Totale assoluto	283.689,13		279.038,55
Dipendenti non P.O. al 31/12/18	46	Dipendenti non P.O.	41
Dipendenti P.O. al 31/12/2018	7	Dipendenti P.O.	5
Segretario C	1		
Totale dipendenti	53	Totale dipendenti	46
Fondo medio pro capite componenti incluse di cui garantire l'invarianza	€ 250.257,67/53= 4,721,84	Fondo medio pro capite componenti incluse 2022	€ 250.312,09/46= 5.441,57

Come affermato dal d.M. 17 marzo 2020

Modulo IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione:

€ 2.659,08 impegnati Titolo II per incentivi tecnici ex art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21 maggio 2018;

€ 744,00 al cap. 6826

al cod bil 1.10-1.01.01.01.002 ex cap 260 *di cui liquidati €*

84.027,85 ad oggi in corso d'anno 2022 per:

€ 2.151,00 condizioni di lavoro disagiate, al personale ufficio anagrafe, sportello tributi e servizi sociali, cuoca asilo, personale operaio;

€ 10.605,02 indennità di turno al personale della polizia locale e inserviente asilo nido;

€ 741,00 reperibilità al personale ufficio anagrafe, ufficio tecnico e servizio cimiteriale;

€ 2.584,00 per servizio esterno al personale della polizia locale;

€ 42.323,04 per progressioni economiche,

€ 1.049,68 indennità alle educatrici asilo nido art 6

€ 2.261,92 indennità alle educatrici asilo nido art 31.comma 7

€ 22.352,19 quota indennità di comparto a carico del fondo

Si dà atto che:

- in data 19.12.2022 è stata acquisita la certificazione dell'Organo di Revisione senza rilievi.
- in data 20.12.2022 la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 169 ha autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato – accordo economico 2022.

La Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Carola Ulisse

03 gennaio 2023

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2022 RISORSE STABILI

Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	<i>1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi . 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018</i>	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1	<i>1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.</i>	€ 154.506,34
	<i>Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative .</i>	-
	<i>Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"</i>	-
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	<i>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</i>	€ 4.659,20
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	<i>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data</i>	€ 6.642,44
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C	<i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</i>	€ 11.947,08
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D	<i>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E	<i>e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	<i>f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	<i>g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;</i>	€ -

ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	<i>h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;</i>	€ -
TOTALE RISORSE STABILI		€ 177.755,06

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2022 RISORSE VARIABILI

Disposizione	Descrizione	Importo			
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018	<i>3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:</i>				
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018					
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;	€ -			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	€ -			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	€ 5.424,08			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	€ 872,44			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ -			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	€ 280,00			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;	€ -			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>MS 1997</td> <td>€ 892.757,72</td> <td>1,20%</td> </tr> </table> € 8.500,00	MS 1997	€ 892.757,72	1,20%
MS 1997	€ 892.757,72	1,20%			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento , definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56- <i>quater</i> , comma 1, lett. c).	€ -			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	€ -			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- <i>sexies</i> .	€ -			
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 15.076,52			
TOTALE GENERALE		€ 192.831,58			

Disciplina Art. 67 Fondo risorse decentrate: costituzione

1. *A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. 88*

2. *L'importo di cui al comma 1 è **stabilmente** incrementato:*

- a) *di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;*
- b) *di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;*
- c) *dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;*
- d) *di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;*
- e) *degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di*

funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

- f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;*
- g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).*

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con *importi variabili di anno in anno*:

- a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;*
- b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;*
- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;*
- d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;*
- e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;*
- f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;*
- g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;*
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;*

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies.

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse.

Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.

7. *La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 :*

2. *Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016*

3. *Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.*

8. *Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma*

4.

9. *Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza 91 unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni*

pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016.

11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

Art. 68 Fondo risorse decentrate: utilizzo

1. *Gli enti rendono **annualmente disponibili** tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, **al netto delle risorse necessarie per corrispondere** i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995.*

*Sono inoltre **rese di nuovo disponibili**, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017.*

*Sono **infine rese disponibili eventuali risorse residue** di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.*

2. *Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:*

a) *premi correlati alla performance organizzativa;*

b) *premi correlati alla performance individuale;*

c) *indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;*

d) *indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;*

e) *compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;*

f) *indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater;*

- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;*
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000;*
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;*
- j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.*

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.